




Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi

Documento 7 - 2017

DDL 1276 - Stralcio I/A

*" Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017.  
Legge di stabilità regionale. Stralcio I"*

Nota di lettura

XVI Legislatura  
19 aprile 2017



Servizio Studi

Ufficio del bilancio, fondi comunitari ed extraregionali

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

Servizio delle Commissioni

Con la collaborazione dei Consiglieri parlamentari del Servizio delle Commissioni

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:  
tel. 091 705 4370- fax 091 705 4371 - mail [serviziostudi@ars.sicilia.it](mailto:serviziostudi@ars.sicilia.it)

---

*I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.*

DISEGNO DI LEGGE DELLA II COMMISSIONE (\*)

*Disposizioni varie  
collegate alla legge di stabilità regionale per l'anno 2017*

<p>Art. 1. <i>Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 30 in materia di contributi ai Gruppi parlamentari per le spese IRAP</i></p>	<p>L'articolo 1 estende ai rapporti d'imposta pendenti alla data del 2008 le disposizioni della legge regionale n. 30/2015, che prevedono l'incremento del contributo a carico dell'Assemblea in favore dei Gruppi parlamentari nella misura corrispondente al costo dell'Irap dovuta per il personale nella corrente legislatura. <b>Presenta profili di criticità.</b> L'articolo infatti comporta l'applicazione retroattiva della normativa richiamata, incidendo su rapporti fiscali sui quali pende contenzioso e comportando maggiori oneri a carico del bilancio interno dell'Assemblea, la cui approvazione è di competenza del Consiglio di Presidenza. Inoltre, nella misura in cui è previsto un contributo in favore di Gruppi parlamentari costituiti in precedenti legislature, la norma non può essere applicata perché al termine della legislatura i Gruppi cessano di esistere quali soggetti giuridici (vedi delibera n. 242/2015 della Corte dei Conti per la Regione siciliana).</p>	
<p>Art. 2. <i>Istituzione di una sezione della Corte dei Conti per il controllo sugli enti della Regione</i></p>	<p><b>Il comma 1 presenta profili di incostituzionalità</b> in quanto interviene su materia riservata alle norme di attuazione dello Statuto. Il comma 2 va formulato diversamente onde evitare interferenze con la materia statale (vedi l.r. 6/2005). Presenta inoltre problemi di copertura finanziaria in quanto comporta una spesa.</p>	<p>Intende istituire una sezione speciale di controllo sugli enti locali siciliani ed inoltre intende assegnare personale regionale alla procura generale d'appello della Corte dei Conti anche a supporto delle funzioni connesse al giudizio di parifica del rendiconto generale.</p>
<p>Art. 3. <i>Contributi ai comuni per la redazione del Piano amianto</i></p>	<p><b>Articolo non esaminato dalla Commissione di merito.</b></p>	<p>Intende assegnare ai comuni, attraverso un bando, contributi finalizzati alla redazione del piano comunale dell'amianto.</p>
<p>Art. 4. <i>Norme in materia di Confidi</i></p>	<p><b>Articolo non esaminato dalla Commissione di merito.</b></p>	<p>Ai fini del riconoscimento degli statuti i confidi debbono ottenere ai sensi della l.r. 11/2005 punti 8. Ai confidi privi della autorizzazione della banca d'Italia e' riconosciuto un punteggio di partenza pari a 6.</p>
<p>Art. 5. <i>Albo regionale delle</i></p>	<p><b>Articolo non esaminato dalla Commissione di merito.</b></p>	<p>Istituisce l'albo regionale delle cooperative sociali. tale iscrizione consentente la stipula di convenzioni</p>

<i>Cooperative sociali</i>		con enti pubblici ai sensi delle vigenti normative statale
Art. 6. <i>Fondo di sostegno alle imprese</i>	Nella formulazione attuale la norma presenta <b>profili di incompatibilità costituzionale</b> in quanto si configura come lesiva della normativa sugli aiuti di Stato. Occorre inserire la formula <i>de minimis</i> : “gli aiuti di cui al presente articolo sono erogati nel rispetto e nei limiti di cui al Reg. CE n. 18-12-2013 n. 1407/2013 pubblicato nella G.U.U.E. del 24-12-2013 n. L352.	Istituisce un fondo per sostenere le imprese che a causa della presenza di cantieri per infrastrutture pubbliche subiscono danni alle loro attività d’impresa.
Art. 8. <i>Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 in materia di teleticketing</i>	<b>Articolo non esaminato dalla Commissione di merito.</b>	La norma ha il fine di introdurre modalità automatizzate per la vendita dei biglietti nei siti culturali siciliani. Accanto alla vendita consente anche la prenotazione dei biglietti che in passato aveva sollevato alcuni problemi nel versamento delle somme alla Regione.
Art. 9. <i>Liquidazione di Riscossione Sicilia S.p.A.</i>	Il comma 5 presenta <b>profili di incostituzionalità</b> in quanto interviene in materia di competenza statale. I restanti commi vanno approfonditi meglio onde evitare interferenze con la normativa statale.	La norma mira ad applicare in Sicilia le norme in materia di riscossione introdotte dall’art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 conv. in l. 1 dicembre 2016, n. 225 e a porre il liquidazione l’esattoria regionale, Società Riscossione Sicilia S.p.A. La normativa nazionale sopra citata è stata elaborata dallo Stato a misura delle esigenze dell’erario centrale sicché la sua estensione pura e semplice alla Regione siciliana può essere foriera di problemi in quanto il comma 3, dell’articolo 9, del ddl collegato alla finanziaria non pone alcun vincolo sulla destinazione all’erario regionale degli incassi realizzati in Sicilia rimettendo ad un futuro accordo gli aspetti di natura tecnica e amministrativa. Sebbene la norma agli articoli 4 e 5 offra la garanzia occupazionale per i dipendenti ed impedisca nuove assunzioni, nulla viene disposto in merito alla certezza della permanenza delle somme cassate nell’alveo regionale.
Art. 10. <i>Norma di contenimento della spesa sugli affitti d’oro</i>	La norma presenta <b>profili di incostituzionalità</b> . Il comma 2 prevede una proroga del termine dettato dalla normativa statale, intervenendo su materia di diritto civile. Anche il comma	La norma consentirebbe agli enti identificati nel comma 1 la facoltà di recesso dai contratti di locazione da esercitarsi entro il 31 dicembre 2020, modificando quello previsto nella

	3 presenta profili di criticità in quanto introduce una nuova sanzione non prevista dalla normativa statale.	norma nazionale fissato nel 31 luglio 2014.
Art. 11. <i>Pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa e dei conti pubblici</i>		Elimina alcune disposizioni relative alla trasparenza dei conti pubblici e tra quelle relative alla decadenza degli amministratori che assumano personale in violazione di legge e che non adempiano alle norme in materia di trasparenza. prevede altresì l'abrogazione della norme che vieta la nomina dei predetti amministratori nel triennio successivo alla loro decadenza.
Art. 12. <i>Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28</i>		Modifica una disposizione introdotta in applicazione del D.Lgs. 118/2011.
Art. 13. <i>Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47</i>		Modifica l'art. 4 delle norme relative alla contabilità ed al bilancio della regione spostando la periodicità da trimestrale a quadrimestrale della relazione di cassa.
Art. 14. <i>Controlli sugli enti regionali</i>		Abroga le disposizioni che prevedono la individuazione degli enti da controllare e la cadenza dei controlli, l'adeguamento degli obiettivi gestionali dei direttori generali sulla base di quelli finanziari generali ed, infine, la revoca o lo scioglimenti degli organi responsabili dei relativi inadempimenti.
Art. 15. <i>Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7</i>		Abroga le norme istitutive ed organizzative del comitato tecnico con funzioni di monitoraggio della spesa e definizione dei fabbisogni standard presso l'assessorato all'economia.
Art. 16. <i>Trattamento economico dei dipendenti e dei dirigenti degli enti regionali e delle società partecipate</i>		Estende il limite al trattamento economico annuo anche alle società concessionarie di servizi pubblici, ad esclusione di società operanti in house providing o destinatarie di contributi regionali.
Art. 17. <i>Modifica all'articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 24 del 2016</i>	La norma presenta <b>profili di incostituzionalità</b> . Modifica l'articolo 19, comma 1 della legge regionale 24/2016, in materia di bollo auto. Tale norma era stata impugnata dal Governo e la	Trattasi di norme relative al pagamento della tassa automobilistica.

	formulazione proposta non appare superare i motivi dell'impugnativa.	
Art. 18. <i>Programmazione triennale di dismissione beni immobili della Regione</i>		Le disposizioni prevedono che la giunta regionale adotti un piano per la dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile.
Art. 19. <i>Modifica al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 19 ottobre 2016, n. 22</i>		La norma apporta una modifica al rendiconto generale della regione per l'esercizio 2015 tendente ad includere tra i pagamenti anche quelli per gli interventi di cui all'obiettivo 5.1.2 del passato PO FESR, la cui partita è stata dichiarata irregolare dalla corte dei conti, sezione di controllo.
Art. 20. <i>Albo dei lavoratori del servizio idrico integrato</i>	<b>Si segnala un errore nei riferimenti normativi</b> al comma 5: in luogo della l.r. 15/2015 il rinvio corretto sembra essere alla l.r. 19/2015 cioè la legge sul servizio idrico in discussione nella norma.	Istituisce e regola l'albo dei lavoratori del servizio idrico presso ogni assemblea territoriale degli ATO.
Art. 21. <i>Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.</i>		Introduce l'obbligo dell'acquisizione del certificato antimafia per ottenere l'iscrizione nell'albo regionale delle istituzioni assistenziali.
Art. 22. <i>Modifica all'articolo 14 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3</i>	<b>Articolo non esaminato dalla Commissione di merito. Profili di criticità presenta l'imputazione degli oneri a carico dei bilanci comunali:</b> andrebbe pertanto riformulata prevedendo l'autorizzazione ai comuni ad avvalersi di integrazioni orarie da parte del personale.	Prevede la possibilità di utilizzo presso i comuni dei lavoratori ammessi ai programmi di lavoro dei cantieri di servizio.
Art. 23. <i>Armonizzazione delle norme sulla dirigenza pubblica regionale</i>	<b>Articolo non esaminato dalla Commissione di merito.</b> La norma presenta <b>profili di incostituzionalità</b> a causa della mancanza di procedure selettive concorsuali per i passaggi di fascia, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale. Ha inoltre una formulazione particolarmente ampia tale da configurare una riforma della dirigenza pubblica che tuttavia non è stata esaminata dalla Commissione di merito.	Nel recepire, genericamente, la normativa statale in materia di dirigenza pubblica, prevede la creazione di due diverse fasce, in luogo delle attuali tre, all'interno del ruolo unico della dirigenza regionale istituito con la legge regionale n. 10 del 2000. La prima e fascia comprenderà 40 dirigenti, la seconda 450. Per l'accesso occorreranno 2 requisiti: l'assunzione mediante pubblico concorso ovvero mediante l'inquadramento disposto da norme sulla mobilità o sull'inquadramento di personale di altre amministrazioni. L'altro requisito è l'aver svolto funzioni direttive di strutture di

		massima dimensione o intermedie, rispettivamente per 78 o 60 mesi. L'attuale terza fascia dirigenziale viene mantenuta ad esaurimento.
Art. 24. <i>Mobilità del personale regionale</i>	<b>Articolo non esaminato dalla Commissione di merito.</b> La norma presenta <b>profili di incostituzionalità</b> poiché prevede procedure di mobilità e accesso alla pubblica amministrazione senza concorso.	Introduce e regola l'istituto della mobilità per i dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli sottoposti a vigilanza e controllo della Regione.
Art. 25. <i>Indennità personale motorizzazione civile</i>	<b>Articolo non esaminato dalla Commissione di merito.</b>	Sopprime l'indennità di lavoro straordinario, reso oltre l'orario di lavoro, per i dirigenti del ruolo unico della Regione che prestano servizio presso gli uffici della motorizzazione.
Art. 26. <i>Modifica all'articolo 119, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17</i>	La previsione presenta <b>profili di incostituzionalità</b> in quanto attraverso la modifica proposta, relativa al personale delle terme di Sciacca ed Acireale, si vuole estendere la qualifica di dirigente regionale a soggetti che in atto non la rivestono, senza procedura selettiva concorsuale.	Prevede la possibilità di attribuire incarichi dirigenziali anche al personale del ruolo unico composto dai dipendenti provenienti dalle Aziende Terme di Sciacca ed Acireale.
Art. 27. <i>Modifica all'articolo 51 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9</i>	<b>Articolo non esaminato dalla Commissione di merito.</b>	Introduce norme in materia di sistema pensionistico regionale. In particolare prevede la possibilità di computare, previa ricongiunzione, nella media dell'ultimo quinquennio anche le retribuzioni percepite per servizi prestati presso altre amministrazioni con contratto a tempo determinato.
Art. 28. <i>Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di collocamento in quiescenza del personale regionale</i>	<b>Il comma 1 non è stato esaminato dalla Commissione di merito.</b>	Introduce innovazioni nell'istituto del contingentamento (con blocco fino a due anni) in materia di collocamento in quiescenza del personale regionale, modificandone la durata e inserendo la previsione della misura massima del 20% degli aventi diritto.
Art. 29. <i>Norma di interpretazione autentica in materia di diritti sindacali dell'articolo 49 comma 22 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9</i>	.	L'articolo è rubricato quale norma di interpretazione autentica e dunque si propone di avere effetto retroattivo. Il comma 1 contiene una disciplina dettagliata sulla riduzione dei distacchi delle aspettative e dei permessi sindacali prescindendo dal rinvio alla normativa statale e al contratto collettivo nazionale. In realtà la norma di cui all'articolo 49, comma 22, della

		l.r. 7 maggio 2015, n. 9 nello stabilire il criterio della riduzione e della rideterminazione non individuava il soggetto cui è assegnato tale compito in caso di mancato accordo sindacale. Con la presente disciplina interviene direttamente il legislatore con i conseguenti effetti di irrigidimento rispetto alle relazioni sindacali anche per l'avvenire.
Art. 30. <i>Modifica al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4</i>	L'articolo presenta <b>profili di incostituzionalità</b> poiché interviene in materia di pubblica sicurezza di competenza statale. La norma, infatti, relativa al personale del corpo forestale, intende applicare <i>tout court</i> allo stesso l'intera normativa sul Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla legge 121/81.	Estende al personale del Corpo forestale della Regione siciliana il riconoscimento di quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121 riguardante il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Il rinvio è compiuto per intero a quest'ultima legge.
Art. 31. <i>Personale ex Italtel Sirap</i>	<b>Verificare copertura</b>	La norma richiama l'art. 27, comma 9, della l.r. 17 marzo 2016, n. 3 che in realtà è stato abrogato dall'art. 3, comma 9, della l.r. 29 dicembre 2016, n. 27. La norma ha il fine di estendere al personale citato nell'art 27, comma 9, testé citato la facoltà di transitare all'interno della Resais S.p.A. secondo la procedura prevista nell'art. 3, comma 18, della l.r. 29 dicembre 2016, n. 27.
Art. 32. <i>Interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19</i>		La norma, che si propone di interpretazione autentica e dunque di applicazione retroattiva, è volta a riconoscere ai fini giuridici e previdenziali l'anzianità di servizio maturata presso le amministrazioni di provenienza al personale trasferito all'Agenzia regionale dei rifiuti e delle acque. Infatti l'articolo 9 nel riconoscere la medesima posizione giuridica non menzionava espressamente l'anzianità di servizio ai fini giuridici e previdenziali.
Art. 33. <i>Soppressione ARAN Sicilia</i>	<b>Articolo non esaminato dalla Commissione di merito.</b>	L'articolo dispone la soppressione dell'Aran regionale. Nulla prevede in ordine alla devoluzione delle competenze assegnate all'Agenzia per la negoziazione dei contratti di lavoro del pubblico impiego. Si consideri che il pubblico impiego regionale, al pari di quello statale, è stato privatizzato a



		seguito delle riforme iniziate negli anni 90 sicché i rapporti di lavoro sono disciplinati da contratti collettivi stipulati tra i sindacati e una controparte negoziale di natura tecnica e non politica che con la soppressione dell'Aran verrebbe a mancare.
Art. 34. <i>Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di organo di revisione</i>		Rivede la composizione dell'organo di revisione economico finanziaria degli enti locali. Al comma 7 modifica il limite degli incarichi che i revisori possono cumulare, portandolo da tre a otto.
Art. 35. <i>Fondo di rotazione</i>		Introduce modifiche al fondo per la progettazione relativa agli interventi finalizzati agli investimenti ammessi dai finanziamenti regionali ed extraregionali, rinviando al codice degli appalti per i diversi livelli di progettazione.
Art. 36. <i>Modifica all'articolo 100 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4</i>	<b>Articolo non esaminato dalla Commissione di merito.</b>	Introduce modifiche alle norme relative al pagamento delle rate di mutuo dovute dalle cooperative edilizie.
Art. 37. <i>Cooperative edilizie</i>	<b>Articolo non esaminato dalla Commissione di merito.</b>	Consente alle cooperative edilizie l'accesso alle risorse del fondo di rotazione istituito presso l'IRCAC.
Art. 38. <i>Disposizioni per il personale del settore della formazione professionale</i>	Andrebbe approfondita la legittimità dell'imposizione dell'obbligo di assunzione del personale dell'albo regionale agli enti che vogliono accreditarsi.	Impone agli enti di formazione accreditati l'utilizzo di personale presente dell'albo regionale del personale docente e non dei corsi di formazione. Introduce altresì la previsione normativa per cui il competente dipartimento regionale individua uno o più organismi di formazione che garantiscano la prosecuzione dell'attività formativa.
Art. 39. <i>Obbligo istruzione e formazione</i>	<b>Articolo non esaminato dalla Commissione di merito.</b>	La norma mira ad estendere l'offerta agli alunni nel settore dell'obbligo formativo salvaguardando i livelli occupazionali e rendendo contendibili le attività disciplinate dalle delibere di Giunta nel settore dell'istruzione e formazione professionale e del sistema duale nel solco tracciato dalla disciplina nazionale. Nel testo è probabilmente presente qualche

		aporia lessicale (macropatologia A)
Art. 40. <i>Norme in materia di concessioni di strutture commerciali</i>	<b>Articolo non esaminato dalla Commissione di merito.</b>	Con tale norma si autorizza l'Assessore regionale per l'agricoltura ad estendere la durata della concessione, di prevedere la sub concessione o sub locazione ai Comuni di strutture commerciali specializzate nella vendita di produzioni agricole tipiche di particolare rilevanza economica.
Art. 41. <i>Agricoltura sociale</i>		Introduce norme varie in materia di agricoltura sociale intendendosi per tale le l'attività esercitate dagli imprenditori agricoli e dalle cooperative sociali e ne declina i contenuti. Istituisce altresì l'elenco delle fattorie sociali.
Art. 42. <i>Vie del Vento</i>		Intende istituire attraverso un apposito disciplinare dei percorsi turistico culturali legati ai territori costieri e marini.
Art. 43. <i>Farmacie piccoli centri</i>	<b>La norma presenta profili di criticità</b> nel prevedere l'assegnazione della sede farmaceutica senza la procedura concorsuale.	La norma ha lo scopo di trasferire da un comune ad un altro le farmacie dei piccoli centri qualora esse risultino eccedentarie a causa dello spopolamento dei paesi con meno di 12.500 abitanti. Il trasferimento avverrebbe spostando le farmacie nelle sedi divenute disponibili che pertanto sarebbero assegnate senza avviare la procedura di concorso.
Art. 44. <i>Borse di studio Medicina generale</i>		La norma si propone il fine di regolare la conclusione del percorso di formazione specifica in medicina generale per i medici ammessi negli anni passati con riserva in sovrannumero e senza borse. Il disposto normativo consentirebbe loro di definire gli studi conseguendo il diploma di formazione specifica in medicina generale senza recare pregiudizio ai colleghi titolari di borse.
Art. 45. <i>Personale in comando aziende sanitarie</i>	<b>Articolo non esaminato dalla Commissione di merito.</b>  Presenta profili di criticità poiché prevede la stabilizzazione del personale in posizione di comando presso gli enti del servizio sanitario. Va verificato (non sembra) se vi sia una corrispondenza norma statale che autorizzi il percorso.	La norma autorizza un percorso di stabilizzazione del personale in comando presso gli enti del Servizio sanitario regionale. Quali condizioni per la stabilizzazione viene previsto il ricorrere di un effettivo fabbisogno di risorse finanziarie, di posti nella dotazione organica oltre alla richiesta di dipendenti e al nulla osta delle Asp. Non è indicata la disciplina legislativa di riferimento per lo svolgimento di

		tale procedura.
Art. 46. <i>Medicina veterinaria</i>	<b>Articolo non esaminato dalla Commissione di merito.</b>	La norma si propone l'obiettivo di lottare contro il fenomeno del randagismo e contro il diffondersi delle malattie animali mediante un incremento della prestazione oraria dei medici veterinari impegnati nel piano nazionale della prevenzione, fermo restando i limiti stabiliti dalla legislazione vigente e relativi ai fabbisogni sanitari. Risorse sono indicate nella capienza della quota capitaria del fondo sanitario regionale
Art. 47. <i>Nuove forme di pagamento del ticket sanitario</i>	<b>Articolo non esaminato dalla Commissione di merito.</b>	La norma mira ad introdurre meccanismi semplificati per l'effettuazione dei pagamenti dei ticket sanitari.
Art. 48. <i>Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26</i>	<b>Articolo non esaminato dalla Commissione di merito.</b>	La norma al comma 3 abroga il limite minimo di euro 5.000 annui per canoni e concessioni demaniali dovuti a titolo ricognitori. inoltre statuisce che tali di canoni, quelli maturati fino all'entrata in vigore della legge regionale 26/2012, non sono dovuti.
Art. 49. <i>Piani Paesaggistici Territoriali</i>	<b>Presenta profili di criticità.</b> Non è chiaro infatti se il procedimento di autorizzazione sia conforme a quanto prescritto dal codice dei beni culturali (art. 143 D.Lgs 42/2004) poiché la norma richiama solo i <b>principi</b> di tale articolo e sembra eliminare dal procedimento il parere obbligatorio delle soprintendenze assegnando peraltro il termine perentorio di 30 giorni per la conclusione al procedimento.	Introduce nel procedimento relativo ai piani paesaggistici territoriali la facoltà, in presenza di opere di pubblica utilità, di rimettere alla decisione della giunta regionale la valutazione di compatibilità ambientale.
Art. 50. <i>Modifiche alla lettera d) del comma 1 dell' articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n.16</i>	<b>Articolo non esaminato dalla Commissione di merito.</b> A regime liberalizza tutte le opere realizzate in forza di sanatoria nei sottotetti che non saranno più soggetti a permesso di costruire ma a semplice comunicazione.	Trattasi di norme relative ad opere necessarie di permesso di costruire. in particolare prevede che le opere di recupero volumetrico a fini abitativi di sottotetti in qualunque data effettuati costituiscono opere di ristrutturazione edilizia.
Art. 51. <i>Demanio marittimo</i>	La norma presenta problemi di chiarezza in ordine alle finalità in quanto rimanda all'intera l.r. 15/2005 escludendone l'applicazione in caso di feste religiose o civili. Al fine della chiarezza della legge sarebbe più opportuno individuare le singole disposizioni cui si intende derogare	La disposizione mira ad escludere l'applicazione della legge regionale n. 15/05 inerente il rilascio delle concessioni sui beni demaniali e in particolar modo del demanio marittimo qualora l'utilizzo del demanio marittimo venga richiesto per lo svolgimento di feste religiose o civili riconosciute dalla Regione ed iscritte nel Libro delle celebrazioni,

		delle feste e delle pratiche rituali del Registro delle eredità immateriali della Regione siciliana.
Art. 52. <i>Stabilimenti balneari</i>		La norma estende ai lidi autorizzati su terreni privati l'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale n. 15 del 2005 riguardante il periodo di gestione degli stabilimenti balneari.
Art. 53. <i>Modifica all'articolo 25 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9</i>		Con la presente disposizione si deroga al limite massimo delle giornate di occupazione garantite ai forestali nel caso in cui le attività lavorative riguardino progetti coerenti al piano alluvioni.
Art. 54. <i>Istituzione del Parco dei Monti Peloritani e disposizioni per l'impiego di personale dell'Amministrazione regionale</i>	<b>Desta perplessità il comma 3</b> in quanto prevede che dall'istituzione del parco non possono essere imposti nuovi vincoli rispetto a quelli esistenti: l'istituzione di un parco normalmente comporta apposizione di nuovi vincoli.	Il presente articolo istituisce un nuovo parco, denominato parco dei monti peloritani.
Art. 55. <i>Oneri istruttori autorizzazioni ambientali</i>		La disposizione esclude dal novero dei soggetti tenuti al pagamento degli oneri connessi al rilascio delle autorizzazioni ambientali e VAS le amministrazioni regionali.
Art. 56. <i>Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20</i>	L'eliminazione del riferimento al periodo 2014-2020 relativo ai Fondi di sviluppo e coesione (FSC) rende la norma poco chiara in ordine alla copertura.	La norma è relativa alla programmazione degli interventi relativi alla tutela e allo sviluppo del territorio a valere su risorse FSC e intende espungere dal testo vigente la identificazione temporale 2014/2020
Art. 57. <i>Modifiche all'articolo 6 della legge regionale siciliana 16 aprile 2003, n. 4</i>	Presenta profili di criticità in quanto richiama l'articolo 5 bis della legge 212/2003 che invece espressamente esclude il demanio marittimo.	Ha ad oggetto i beni sdemanializzati che, acquisiti al patrimonio disponibile della regione, possono essere alienati al concessionario richiedente. la valutazione dovrebbe intervenire secondo le previsioni contenute nel comma 6 dell'art. 5 bis d.l. 143/2003
Art. 58. <i>Qualificazione A.R.P.A.</i>	Profili di incosituzionalità. La qualificazione dell'ARPA come ente del settore sanitario confligge con la normativa statale, inderogabile relativa alla destinazione del Fondo sanitario	Riconduce l'arpa nell'alveo degli enti del settore sanitario
Art. 59. <i>Personale dipendente</i>		

<i>dell’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente</i>		
Art. 60. <i>Attività motorie</i>		La norma mira ad introdurre una serie di modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 recante ‘Norme in materia di promozione e tutela dell’attività fisico-motoria e sportiva’ sostituendo gli articoli 1, 2, 3, 4 e 7. Il fine della modifica consiste nella valorizzazione dei soggetti in possesso della laurea in scienze motorie o del diploma ISEF. Da tale valorizzazione discendono le previsioni circa la presenza obbligatoria in tutte le palestre e gli impianti sportivi, quale che sia la forma giuridica della struttura della figura del direttore tecnico. Le modifiche all’articolo 7 invece riguardano il rispetto delle norme di igiene e sicurezza nonché l’obbligo della polizza assicurativa e della convenzione medico sanitaria.
Art. 61. <i>Fondo ex articolo 128 legge regionale 12 maggio 2010, n. 11</i>		La norma riguarda la concessione di sostegni economici sotto forma di contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi comunque denominati e consente che le iniziative oggetto della contribuzione siano realizzate entro il 30 giugno 2017.
Art. 62. <i>Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24</i>	<b>La norma presenta profili di illegittimità in quanto contrastante con la normativa sugli aiuti di Stato.</b> Desta perplessità inoltre la previsione secondo cui una quota dei fondi destinati a favore del comune di Lipari per la spesa relativa al trasporto dei rifiuti via mare (art. 10, comma 34 della L.R. 24/2016) sia assegnata non ad un comune ma direttamente alle aziende impegnate nello smaltimento rifiuti per il comune di Lampedusa che abbiano denunciato il medesimo comune.	Destina una quota delle somme da recuperare dai comuni inadempienti in merito alle disposizioni sulla attivazione di forme di democrazia partecipata per il pagamento delle aziende occupate nello smaltimento dei rifiuti a Lampedusa.
Art. 63. <i>Linee elettriche in bassa tensione</i>		L’articolo stabilisce che la realizzazione di linee elettriche in bassa tensione non è soggetta al procedimento autorizzativo previsto dal Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante il T.U. delle disposizioni

		<p>di legge sulle acque e sugli impianti elettrici. Il fine della norma è quello di dispensare da tale onere di legge la realizzazione di linee elettriche che ricadono interamente all'interno di un'area privata nella disponibilità giuridica del richiedente. L'autorizzazione viene sostituita da una comunicazione agli uffici comunali e del genio civile. La norma dispone altresì che i progetti siano redatti da un tecnico qualificato che attesti il rispetto della normativa vigente.</p>
<p>Art. 64. <i>Acquisizione materiale rotabile</i></p>		<p>La norma autorizza l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità a subentrare nei contratti di fornitura stipulati da altri enti sempre che il fornitore sia stato scelto a seguito di procedure ad evidenza pubblica. Lo scopo della norma è quello di accelerare l'ammodernamento del trasporto ferroviario in Sicilia e di migliorare gli standard qualitativi del servizio. La norma non indica la copertura di eventuali oneri finanziari.</p>
<p>Art. 65. <i>Interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 1, secondo periodo della legge regionale n. 3/2016</i></p>		<p>Introduce una norma di interpretazione autentica mirando pertanto a dare alla disposizione un effetto retroattivo. Essa mira ad interpretare il secondo periodo dell'articolo 18, comma 1 della legge regionale n. 3/2016. Infatti tale articolo 18 nella prima parte pone limiti di spesa per tutta una serie di organi mentre nella seconda parte esclude l'applicazione di tali limiti ad un'altra serie di organismi senza indicare quale sia la residua disciplina in modo espresso. Il presente intervento mira a colmare tale vuoto specificando che agli organismi esclusi dall'applicazione dell'articolo 18 va applicato quanto previsto dall'articolo 17 della l. r. 12 maggio 2010, n. 11 riguardante misure di contenimento della spesa del settore pubblico regionale</p>
<p>Art. 66. <i>'Regolarizzazione istanza di pensione'</i>,</p>		<p>La disposizione ha lo scopo di assegnare un termine per la regolarizzazione delle domande di pensionamento di dipendenti regionali</p>

<p><i>articolo 52, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.</i></p>		<p>non accolte a causa di mere irregolarità. I dipendenti ammessi sono coloro che posseggano i requisiti previsti dalla normativa vigente e che abbiano già presentato la domanda entro i prescritti termini. L'obiettivo della norma pare essere unicamente quello di applicare alla procedura di pensionamento un principio generale sotteso alla legge sul giusto procedimento (legge n. 241 del 1990, art. 10 bis) che vede il rigetto dell'istanza come <i>extrema ratio</i>, consentendo al cittadino di integrare la documentazione. La norma tuttavia sortirebbe l'effetto di incrementare il numero di soggetti da collocare in quiescenza per l'anno in corso, inoltre il rimedio non viene introdotto come norma di sistema.</p>
<p><i>Art. 67. Stanziamen- to risorse PAC 2014/2020</i></p>		<p>L'articolo 7 comma 22 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 destina 115.000 migliaia di euro della PAC ai comuni per la realizzazione di investimenti. La norma qui proposta introduce una priorità nell'ambito degli interventi da finanziare. La priorità verrebbe data agli interventi della graduatoria già approvata dell'Asse VI misura 3.3.2.2 Sviluppo Urbano Sostenibile.</p>
<p><i>Art. 68. Interpretazione autentica del comma 7 dell'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9</i></p>		<p>Si tratta di norma di interpretazione autentica che pertanto mira ad avere effetto retroattivo. L'intento è quello di limitare gli effetti di quella parte dell'articolo 68 (precisamente il comma 6, lettera c), e non già il comma 7) che dispone la perdita dei benefici dell'appartenenza al bacino PIP Emergenza Palermo per coloro che si rendano responsabili di azioni contrarie all'ordine pubblico, al patrimonio ed alle persone. L'obiettivo della norma è di precisare che la perdita dei benefici e la conseguente esclusione possono derivare soltanto da azioni commesse successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 9/13.</p>
<p><i>Art. 69. Modifiche dell'articolo 48 della</i></p>		<p>Con la presente disposizione si identificano anche gli istruttori direttivi come definiti nell'articolo in</p>

<i>legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17</i>		esame, tra i soggetti cui e' possibile conferire incarichi per organi.
Art. 70. <i>Entrata in vigore</i>		